

N. R.G. 4570/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
DECRETO

Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Raffaele Del Porto	PRESIDENTE
dr. Carlo Bianchetti	GIUDICE
dr.ssa Alessia Busato	GIUDICE REL.

Con il ricorso depositato in data 12 marzo 2024 la ricorrente I ■■■■■ S ■■■■, allegatasi creditrice pignorantia del 100% delle quote di P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l., ha chiesto che, ex art. 2367 c.c., il Tribunale convocasse l'assemblea dei soci di P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l. con il seguente ordine *“Aggiornamento sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società e delle iniziative intraprese dall'amministratore unico per superare lo stato di crisi/insolvenza in cui versa la stessa; Revoca dell'amministratore unico della Società; Nomina del nuovo amministratore unico o consiglio di amministrazione della Società; Varie ed eventuali”*.

La ricorrente, premesso che con contratto di mutuo fondiario concluso in data 11 aprile 2011 - successivamente modificato -, U ■■■■■ s.p.a. aveva concesso a P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l. un mutuo dell'importo di euro 23.000.000,00 garantito da ipoteca volontaria, da fideiussioni e da pegno concesso dagli allora soci di P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l. sulle quote della stessa, allega che il credito e le relative garanzie era stato oggetto di plurime cessioni, l'ultima delle quali a suo favore.

Allegato che, a seguito dell'inadempimento di P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l., la stessa era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine, e che sono pendenti vari procedimenti tra le parti nei quali è stata chiesta la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo alla luce dell'applicazione di interessi usurari e anatocistici vietati, allega che il contratto costitutivo del pegno prevede che il creditore pignorantia possa esercitare i diritti amministrativi connessi alle quote al verificarsi della decadenza dal beneficio del termine.

Ciò premesso allega che un immobile della società, oggetto di pignoramento, è anche oggetto di un contratto di locazione ad uno diverso da quello abitativo e che, ciononostante, dall'ultimo bilancio depositato da P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l. non risulta l'incasso dei relativi canoni di locazione; allega, inoltre, l'omesso deposito dei bilanci di P ■■■■■ A ■■■■■ s.r.l. a far data dal 2020 e un patrimonio



netto negativo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, di oltre tre milioni di euro.

Precisa che in data 18 gennaio 2024 ha chiesto all'Amministratore Unico di P██████ A██████ s.r.l., di convocare l'assemblea dei soci della predetta società, con l'ordine del giorno sopra indicato e che tale richiesta è stata respinta dall'amministratore sul presupposto che il diritto che la ricorrente *"intende esercitare verte su questioni ampiamente contestate in vari giudizi"*.

A fronte di quanto sopra, l'odierna ricorrente, ribadito di essere subentrata, ex art. 2352 c.c., in tutti i diritti amministrativi e di voto spettanti ai soci datori di pegno, compreso quello di chiedere la convocazione dell'assemblea, in punto di legittimazione attiva, evidenzia che il contratto costitutivo del pegno subordina l'esercizio, da parte del creditore pignoratizio, dei diritti amministrativi connessi alle quote pignate esclusivamente al *"verificarsi di alcun evento previsto dal Contratto di Finanziamento come causa di decadenza dal beneficio del termine o causa di risoluzione"* e che, nei vari giudizi pendenti tra le parti, tale inadempimento non è contestato.

Lamenta che il diniego dell'Amministratore Unico di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci di P██████ A██████ s.r.l. sia del tutto ingiustificato e illegittimo, frustrando i diritti del creditore pignoratizio sulla base di una valutazione errata e che è preclusa all'amministratore, dovendo egli limitarsi a verificare l'eventuale *"abusività della richiesta del socio [...]"*, ovvero *"la compatibilità della richiesta con l'interesse sociale, [...] la correttezza procedurale dell'istanza, l'assenza di abuso manifesto allo stato degli atti, la completezza e la legittimità degli argomenti proposti all'ordine del giorno"*.

La società e i soci si sono costituiti e, dopo aver analiticamente descritto i procedimenti pendenti tra le parti ed i garanti, sia in sede di cognizione sia in sede esecutiva, allegano che la precedente cessionaria del credito e l'attuale ricorrente hanno posto in essere plurime azioni esecutive nei confronti delle società al solo fine di portare la società a non essere in grado di proseguire nella gestione della propria azienda e dei propri beni, con una condotta tenuta in *"totale mancanza di rispetto dei principi di buona amministrazione e di conservazione del valore delle azioni"*.

Lamentano la scorrettezza del comportamento della precedente cessionaria e della ricorrente che hanno intrapreso plurime azioni esecutive pur a fronte di specifiche e puntuali contestazioni con riguardo all'usura e all'anatocismo del contratto di mutuo.

Tanto premesso eccepiscono il difetto di competenza del Tribunale alla luce delle clausole relative alla competenza contenute nel contratto costitutivo del pegno.

Evidenziano, inoltre, che in nessuna statuizione del contratto di pegno viene riconosciuto il diritto della creditrice di chiedere la convocazione dell'assemblea essendo previsto che al creditore pignoratizio compete il solo *"diritto di partecipare alle decisioni dei soci relative alle"*



partecipazioni costituite in pegno” nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio del termine o altra causa di risoluzione, o nei casi in cui l’oggetto della delibera possa arrecare pregiudizio alle ragioni di credito della banca mentre, nel caso in esame, nessuna delibera sta per essere adottata.

Segnalano che il diritto di voto spettante ai sensi dell'art. 2352 cod. civ. dovrebbe essere esercitato necessariamente su un ordine del giorno predisposto da altri e che se lo stesso creditore pignoratizio potesse indicare un ordine del giorno "*cesserebbe di essere un creditore e assumerebbe la veste di socio con tutti i poteri che la legge ha riservato a costui*" (Trib. Roma, decr. 13 dicembre 1962).

Rileva che l'esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio non è illimitato ma postula una valutazione dell'opportunità e degli interessi anche del titolare delle quote a nome del quale il voto viene espresso con la conseguenza che il creditore pignoratizio, nell'esprimere il proprio deve ispirarsi al principio della buona amministrazione, della conservazione del valore delle azioni e non deve arrecare pregiudizio al socio debitore e che vi è una contraddizione tra il proseguire nelle azioni di recupero del credito nei confronti della società e il volerne assumere il controllo.

Evidenziano che il compendio immobiliare già pignorato ha un valore di euro 61.000.000,00 ed è pertanto sufficiente a soddisfare la pretesa della ricorrente di euro 33.565.412,70 sicché ogni ulteriore ed indebito atto successivo deve ritenersi realizzato con palese abuso del processo aggravando inutilmente la situazione del debitore.

Evidenziano inoltre che le ragioni degli odierni resistenti, oggetto di separati giudizi, sostengono e dimostrano l'assenza di certezza dei diritti di I ■■■■■ S ■■■ S.r.l. a promuovere e proseguire ulteriori azioni anche esercitando i diritti societari e allegano che tali diritti non possano essere esercitati dalla ricorrente in quanto la corretta ricostruzione dei rapporti bancari condurrà, "*senza dubbio alcuno, da un lato all'abbattimento della pretesa creditoria ex adverso vantata e dall'altro alla concreta ipotesi di una conseguenza traumatica sul sinallagma contrattuale che potrà determinare l'invalidità dello stesso con l'eventuale conseguenza della sua risolvibilità*".

L'eccezione preliminare di incompetenza, sollevata dalla difesa di parte resistente in forza della clausola di competenza pattuita nel contratto di pegno, è manifestamente infondata, non concernendo l'oggetto di questo procedimento i rapporti obbligatori sorti tra le parti in forza del contratto di costituzione del pegno.

Ciò noto ritiene il Collegio che la domanda non possa trovare accoglimento stante l'inapplicabilità dell'art. 2367 cod. civ. alle società a responsabilità limitata.



Come statuito dalla Suprema Corte *“appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 cod. civ. in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l.La riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicompensività della normativa sulla s.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’art. 2367 cod. civ.: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari. L’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria....”* (cfr. C. Cass. 10821/16 in parte motiva).

Né tale interpretazione può portare alla eventuale paralisi della vita societaria in caso di inerzia dell’amministratore alla convocazione dell’assemblea a seguito di richiesta da parte di una maggioranza qualificata di soci o, deve ritenersi, di creditori pignorati legittimati all’esercizio dei diritti amministrativi.

Come statuito dalla Suprema Corte con il provvedimento citato, nel silenzio della legge e nell’eventuale silenzio dello statuto, il meccanismo alternativo può essere correttamente individuato nel *“potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione”*.

Le spese devono essere compensate in considerazione dei motivi del rigetto, estranei alle difese di parte resistente, e alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, che avrebbe imposto la convocazione dell’assemblea senza indugio per le opportune deliberazioni pur a fronte delle deroghe concesse dalla disciplina emergenziale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese di lite.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 26 aprile 2024

Il Presidente
Dr. Raffaele Del Porto

